

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

PELLEGRINI Saverio, nato a Lungro (CS) il 08.06.1981 e residente in Firmo (CS) C/da Cerzitello n. 12, C.F.: PLLSVR81H08E745B, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Varese**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Varese, Via Elvio Copelli n. 6;

- **I.S.I.S. “C. Facchinetti” di Castellanza (VA)**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Varese, Via Azimonti n. 5;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato Milano, con sede in Milano, Via Freguglia n. 1, PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE’

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA *-profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico-* pubblicate dall’I.S.I.S. “C. Facchinetti” di Castellanza (VA), valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA *-profili di AA e CS-*, del maggiore e corretto punteggio per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente.

^^^^



FATTO

- In data 03.04.2021 il sig. Pellegrini Saverio presentava, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico*- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (*cf. all. n. 1*);

- in data 27.08.2021 venivano pubblicate le graduatorie definitive del personale ATA (*cf. all. nn. 2, 3, 4 e 5*) ove al sig. Pellegrini Saverio veniva assegnato il seguente punteggio:

A) 7,95 per il profilo di “*Assistente Amministrativo*” e collocato alla posizione n. 4991 pag. 56;

C) 6,65 per il profilo di “*Collaboratore Scolastico*” e collocato alla posizione n. 5656 pag. 60;

- per ciascuno dei profili professionali di interesse del ricorrente è stato assegnato nella graduatoria definitiva un errato punteggio totale, poiché non è stato correttamente valutato il servizio militare di leva obbligatoria;

- nello specifico, il sig. Pellegrini Saverio, ha svolto il servizio militare dal 19.09.2000 al 03.04.2001 (*cf. all. n. 6*) quando ancora era vigente l’obbligo della leva, abolito con la legge n. 226/2004;

- per il predetto servizio militare è stato assegnato il punteggio ridotto di 0,35 (0,05 per un mese o frazione di 15 giorni) anziché di 3,50 (0,50 per un mese o frazione di 15 giorni) come previsto dalla legge;

- tale valutazione ridotta è stata adottata in base al decreto MIUR n. 50/2021 Allegato A, punto A, tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5 (*cf. all. n. 7*);



- il decreto ministeriale n. 50/2021 -nella parte in cui dispone la valutazione ridotta del titolo di servizio militare di leva obbligatoria- è palesemente in contrasto con i chiari disposti normativi anche di rango costituzionale;
- la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente;
- sul punto è pacifico l'orientamento giurisprudenziale, così come confermato della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 33151/2021, depositata il 31 maggio 2021 (*cf. anche Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020*).

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Pellegrini Saverio agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico*- pubblicate dall'I.S.I.S. "C. Facchinetti" di Castellanza (VA) e valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.



La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (*cf. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

^^^^

2) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A", nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare subisce un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.



Infatti, nelle rispettive Tabelle di valutazione titoli di cui agli allegati A/1 (profili di *assistente amministrativo*) e A/5 (profilo di *collaboratore scolastico*) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti “B”, “TITOLI DI SERVIZIO”, al n. 1 si legge che si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre ai nn. 9 si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il “*Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici*”. Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando esso è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 anziché 6.

Innanzitutto, si evince il contrasto della predetta disposizione ministeriale con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone che “**Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti**”; la disposizione ministeriale contrasta anche con l’art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la “*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*”.

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno, ossia 6 punti per ogni anno di servizio militare o servizio civile, prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012,



Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013).

Di recente, anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto per i ricorrenti 6 punti per ogni anno di servizio militare espletato, anche se reso non in costanza di nomina (*cf. CDS, Sez. VII, sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022*).

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021, ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena (6 punti totali per un anno di servizio espletato o punti 0,50 per un mese o frazione superiore a 15 gg) anziché in misura ridotta (0,60 per un anno di servizio espletato o punti 0,05 per un mese o frazione superiore a 15 gg) ed ha così statuito: “...considerato... **la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare**” (*cf. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021*).

Gli effetti favorevoli si estendono pienamente anche a coloro che abbiano maturato il servizio civile trattandosi di servizio assimilato per legge a quello militare di leva.

La rilevante pronuncia conferma che una lettura costituzionalmente orientata impone di dare rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il



titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica, in linea con quanto inoltre previsto di recente dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro (cfr. *ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, ordinanza n. 5679 del 02.03.2020*).

È palese, altresì, come il decreto ministeriale n. 50/2021 contrasti anche con l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 rubricato “*Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*” che così recita “*I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*”

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

L'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), va letto in combinato disposto con gli artt. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale “*chi sia chiamato ad un*



servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, per il personale docente) non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-).

Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)" (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve "(...), infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Anche il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 13889 del 2018, ha "Accolto il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro



tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell'A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l'insegnamento effettuato non in costanza di nomina; condanna per l'effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra".

Nel medesimo solco esegetico si segnala la decisione del Tribunale di Monza (sentenza n. 812 del 19.11.2013), del Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania.

Purtroppo, nonostante l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, ma anche di merito, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali. Eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Per *tutorismo* difensivo si desidera, inoltre, evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il D.M. n. 50/2021, nell'Allegato A, punto A, e nelle rispettive Tabelle di valutazione titoli di cui agli allegati A/1, e A/5, nei rispettivi punti "B", "**TITOLI DI SERVIZIO**", contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: "**Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le**



aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”.

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta, mentre il decreto ministeriale le differenzia poiché valuta in modo differente (assegnando un punteggio diverso) il servizio benché esso sia stato espletato sempre presso una amministrazione statale.

Sul punto numerosa è la giurisprudenza: in particolare -in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa e riguardante il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60 che erano assegnati all’aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l’ASL-, nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l’art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione: in breve, *“la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l’espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”*, ovvero in *“senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione”*, tanto più che *“la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”*. Nel caso specifico, l’art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le *“amministrazioni*



dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche” (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).

Per le prefate considerazioni, il sig. Pellegrini Saverio ha diritto al riconoscimento ed all’attribuzione di 3,5 punti, per ciascun profilo, anziché 0,35 ingiustamente attribuitigli dall’amministrazione resistente.

Di conseguenza, il sig. Pellegrini Saverio ha diritto alla rideterminazione e all’assegnazione del giusto punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato:

- **11,10** -per il profilo di *assistente amministrativo*- così determinato:

*al punteggio totale assegnato in graduatoria di 7,95 si sottraggono 0,35 (errato punteggio di valutazione del titolo di servizio militare) e si aggiungono punti 3,5 per il titolo di servizio militare, per un totale di **11,10**.

- **9,80** -per il profilo di *collaboratore scolastico*- così come determinato:

*al punteggio totale in graduatoria di 6,65 si sottraggono 0,35 (errato punteggio di valutazione titolo di servizio militare) e si aggiungono punti 3,5 per il titolo di servizio militare, per un totale di **9,80**.

^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall’I.S.I.S. “C. Facchinetti” di Castellanza (VA) qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi



dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa



FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o dell'I.S.I.S. "C. Facchinetti" di Castellanza (VA).

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Pellegrini Saverio, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'I.S.I.S. "C. Facchinetti" di Castellanza (VA);
- per i motivi dedotti in narrativa:
 - a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare espletato pari a 3,50 punti totali;
 - b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'I.S.I.S. "C. Facchinetti" di Castellanza (VA), valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di:



11,10 -per il profilo di *assistente amministrativo*-;

9,80 -per il profilo di *collaboratore scolastico*-.

c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

- con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2020 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.



Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 03.04.2021 prot. n. 3230417;
- 2) decreto di pubblicazione graduatorie definitive ATA III fascia;
- 3) graduatoria definitiva AA III fascia;
- 4) graduatoria definitiva CS III fascia;
- 5) scheda di valutazione titoli del ricorrente;
- 6) foglio di congedo illimitato;
- 7) D.M. n. 50 del 03.03.2021;
- 8) diploma di maturità.

S. Mango d'Aquino, addì 09.06.2022

-avv. Mario Chieffallo-

